



COMUNE DI SEPINO
Provincia di Campobasso

Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento
delle attività commerciali
sulle aree pubbliche.

Adottato con deliberazione del "Commissario ad Acta"
N° 18 del 18/07/2002.

CON MODIFICHE E INTEGRAZIONI.



COMUNE DI SEPINO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 12 DEL 28/03/2009

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI SULLE AREE PUBBLICHE.

L'anno duemilanove, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore diciassette e dieci minuti, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg.

Presenti:

- 1) *Mosca Antonio, Sindaco*
- 2) *Di Benedetto Carlo, Consigliere*
- 3) *Martino Giuseppe, Consigliere*
- 4) *Della Ripa Michele, Consigliere*
- 5) *Ficocelli Giuseppina, Consigliere*
- 6) *Pezzente Patrizia, Consigliere*
- 7) *Vitale Annibale, Consigliere*
- 8) *Lisella Antonio, Consigliere*
- 9) *Zeoli Gino, Consigliere*
- 10) *Petta Domenico, Consigliere*

Assenti:

- 1) *Iamartino Margherita, Consigliere*
- 2) *Mancinelli Angela, Consigliere*

Si dà atto a verbale che sono presenti in aula gli Assessori Ferrante Marco e Maglieri Antonio

Partecipa il *Segretario Comunale, Dott. Paolo D'Anello.*

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del "Commissario ad Acta" n.18 del 18.07.2002, è stato approvato il regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche;

RICHIAMATO l'art.22 di detto regolamento che individua all'allegato "A" i giorni di mercato sul territorio;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 30 che detta regole per il commercio in forma itinerante, previsto in loco nei giorni del mercoledì e venerdì;

CONSIDERATO che la popolazione di questo Comune si trova dislocata su un territorio molto vasto, e che numerose sono le contrade dalle quali provengono durante tutta la settimana i numerosi cittadini che le abitano, per soddisfare le varie esigenze di natura eterogenea, tra le quali rientra quella della spesa;

CONSIDERATO, altresì, che è compito della civica Amministrazione, quello di affrontare le problematiche dei propri amministrati dal punto di vista politico/amministrativo e offrire loro le migliori soluzioni dal punto di vista operativo;

RITENUTO nel caso specifico di dover integrare l'allegato "A" del Regolamento in esame, significando che si intende aggiungere una giornata infrasettimanale di mercato ambulante, identificabile nel "MERCOLEDI" vista anche l'apertura in tale giorno di uffici per coldiretti e quindi numerosa è la presenza nel centro di persone che potenzialmente usufruirebbero della presenza degli ambulanti;

VISTA la legge regionale 27 Settembre 1999, n.33;

UNANIME DELIBERA

1-l'allegato "A" del Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche si intende variato come segue:

- DENOMINAZIONE : Mercato Domenicale e infrasettimanale –
- DATA DI SVOLGIMENTO : Mercoledì e Domenica;

2-consequenzialmente in ossequi a quanto previsto dall'art.30 dello stesso regolamento – comma 4 non è autorizzato il commercio itinerante nella giornata del Mercoledì.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Antonio Mosca

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo D'Anello

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 9/4/09 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

SEPINO, 9/4/09

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo D'Anello

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. _____ del ___/___/___.

al _____ con nota protocollo N. _____ del _____

trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.



Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo D'Anello)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-04-2009 per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
 Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione, (Art. 134 c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
 Esame favorevole del Difensore Civico (Art. 127 c.2 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
 Conferma della deliberazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del C.C.
(Art. 127 c.2 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

SEPINO, li 16-04-2009



Il Segretario Comunale
Dott. Paolo D'Anello

Comune
di
SEPINO

Provincia di Campobasso

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI SULLE AREE PUBBLICHE**

INDICE

TITOLO 1	Norme generali
----------	----------------

- Articolo 1 Ambito di applicazione Pag. 4
- Articolo 2 Definizioni Pag. 4
- Articolo 3 Finalità del regolamento Pag. 5
- Articolo 4 Compiti degli uffici Comunali Pag. 6
- Articolo 5 Esercizio dell'attività Pag. 6
- Articolo 6 Trasferimento mercati e fiere Pag. 7
- Articolo 7 Delega Pag. 7
- Articolo 8 Durata delle concessioni Pag. 8
- Articolo 9 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche Pag. 8
- Articolo 10 Normativa igienico-sanitaria Pag. 9
- Articolo 11 Vendita a mezzo veicoli Pag. 9

TITOLO 2	Mercati
----------	---------

- Articolo 12 Definizioni Pag. 9
- Articolo 13 Norme in materia di funzionamento dei mercati Pag. 10
- Articolo 14 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi Pag. 10
- Articolo 15 Posteggi riservati ai produttori agricoli Pag. 10
- Articolo 16 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse Pag. 10
- Articolo 17 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze Pag. 11
- Articolo 18 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati Pag. 11
- Articolo 19 Revoca della concessione decennale del posteggio Pag. 12
- Articolo 20 Mercati straordinari Pag. 12
- Articolo 21 Pagamenti Pag. 12
- Articolo 22 Individuazione dei mercati Pag. 12
- Articolo 23 Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare Pag. 12

TITOLO 3	Fiere
----------	-------

- Articolo 24 Norme in materia di funzionamento delle fiere Pag. 13
- Articolo 25 Criteri e modalità per l'assegnazione dei Pag. 13

- Articolo 26 posteggi Posteggi riservati ai produttori agricoli Pag. 14
- Articolo 27 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati Pag. 14
- Articolo 28 Localizzazione delle fiere Pag. 14
- Articolo 29 Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare Pag. 14

TITOLO 4	Commercio itinerante
----------	----------------------

- Articolo 30 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante Pag. 15

TITOLO 5	Mostre Mercato
----------	----------------

- Articolo 31 Localizzazione, caratteristiche e orari Pag. 15

TITOLO 6	Norme Transitorie e finali
----------	----------------------------

- Articolo 32 Variazioni, dimensionamento e localizzazione dei posteggi Pag. 16
- Articolo 33 Concessioni temporanee Pag. 16
- Articolo 34 Validità delle presenze Pag. 16
- Articolo 35 Produttori agricoli Pag. 17
- Articolo 36 Attività stagionali Pag. 17
- Articolo 37 Tariffe per la concessione del suolo pubblico Pag. 17
- Articolo 38 Sanzioni Pag. 17

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge Regionale n.33 del 27 settembre 1999.

Articolo 2

Definizioni

1. **Ai fini del presente regolamento si intendono:**

- a) Per **commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) Per **aree pubbliche**, le strade, piazze, i canali, comprese quelle di proprietà private gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) Per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta di più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- d) Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi.
- e) Per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
- f) Per **posteggio fuori mercato**, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- g) Per **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

- h) Per **autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche**, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
- i) Per **posteggio/giorno**, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
- j) Per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
- k) Per **presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- l) Per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per produttori agricoli.
- m) Per **settore merceologico**, quelli previsti dall'art.5 del D.Lg.vo 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
- n) Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- o) Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e di circolazione delle merci;
 - c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;

- d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) La valorizzazione e la tutela del servizio commerciale nelle aree urbane e la promozione del territorio;
- f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4

Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spettano all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. La Polizia Municipale ha compiti di sorveglianza sulle attività commerciali su aree pubbliche.
3. Oltre alle ordinarie funzioni di controllo e di vigilanza, è compito della Polizia Municipale:
 - a) Sovrintendere agli orari di inizio e fine occupazione nonché a quelli stabiliti per le contrattazioni e le operazioni di vendita;
 - b) Verificare il corretto posizionamento dei banchi e dei relativi allestimenti da parte degli assegnatari di posteggio;
 - c) Provvedere all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi e in ogni caso non assegnati;
 - d) Registrare le presenze degli operatori commerciali che siano in ogni caso presenti nel mercato all'inizio delle operazioni di spunta.
4. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze ed osservazioni, in forma scritta, al settore interessato.

Articolo 5

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) Su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) Su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo norme vigenti.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal responsabile del servizio ed abilita anche alla vendita in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, se persona fisica, o ha luogo la sede legale. Tale autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

Articolo 6

Trasferimento di mercati e fiere

1. Ai sensi della legge regionale 33/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato o di una fiera a causa della caduta sistematica della domanda, dell'esigua presenza degli operatori o per motivi di viabilità e traffico, per motivi legati a problemi igienico - sanitari, per motivi di pubblico interesse o per causa di forza maggiore, il Comune, individuate le nuove aree, assegna i posteggi agli operatori titolari di concessione attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) numero di presenze;
 - b) anzianità d'iscrizione al registro delle imprese;
 - c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari o al tipo di attrezzature di vendita.
2. Gli operatori che a seguito di soppressione o riduzione di mercati perdono la concessione del posteggio, concorrono all'assegnazione di posteggi disponibili nello stesso Comune, secondo i criteri di cui al precedente comma.

Articolo 7

Delega

1. Ai sensi dell'art.28, comma 2, della legge Regionale n.33/1999, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio sia in forma itinerante è consentito, su delega scritta, esclusivamente a chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D. Lg.vo. 114/98. Solo in caso di sostituzione

momentanea può essere delegato anche un soggetto privo di requisiti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.
3. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato..

Articolo 8

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di posteggio hanno validità decennale e possono essere rinnovate per richiesta dell'interessato. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.
2. Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 9

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche in piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. L'altezza minima dei banchi di vendita dal suolo non deve essere inferiore a cm.50. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a mt.2,00, misurata dalla parte più bassa e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, nella parte antistante il banco di vendita, con divieto assoluto di appendere le merci oltre la linea del banco.
3. In deroga al precedente comma è consentita l'esposizione a terra della merce ai venditori di prodotti non alimentari.
4. I generi alimentari devono essere esposti e venduti all'altezza e con le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti in materia igienico - sanitarie.
5. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.
6. Non è permesso occupare ed ostruire ingressi di abitazioni o negozi e, in ogni caso, deve essere assicurato il passaggio per il pronto intervento.

7. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'utilizzo di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, purché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo.
8. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
9. Qualora in situazioni particolari si rendano temporaneamente indisponibili le aree pubbliche in cui ordinariamente si svolgono i mercati, il dirigente, tramite l'ufficio Commercio e quello urbanistico procederà ad individuare aree alternative per consentire lo svolgimento dell'attività agli operatori interessati, senza modificare il numero dei posteggi, e nel rispetto della legge e del presente regolamento.
10. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, se non presente all'inizio delle vendite.

Articolo 10

Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze.

Articolo 11

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

TITOLO II	Mercati
-----------	---------

Articolo 12

Definizioni

1. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività di vendita giornaliera, bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.

Articolo 13

Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

Articolo 14

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale avviene secondo le procedure e le priorità previste dall'art. 24 della legge regionale.

Articolo 15

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) Annuale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) Annuale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 16

Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo criteri di priorità:
 - a) Nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito della pubblicazione della graduatoria;
 - b) Nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
2. Il Comune, ove possibile, tiene conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 17

Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge R. 33/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Ai sensi dell'art. 27 comma 1 del decreto legislativo n. 114/98, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
6. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'ufficio polizia municipale e commercio.

Articolo 18

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 33/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai soggetti

aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario.

Articolo 19

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 27 della L.R. 27 settembre 1999, n. 33.

Articolo 20

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono con le stesse modalità del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 21

Pagamenti

1. Gli ambulanti sono abilitati a frequentare il mercato, previo pagamento anticipato della COSAP. Il pagamento avrà cadenza semestrale e la relativa ricevuta dovrà essere esibita a richiesta degli agenti della Polizia Municipale.

Articolo 22

Individuazione dei Mercati

1. I mercati individuati sono riportati nell'allegato A del presente regolamento.

Articolo 23

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento del mercato è interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente

Codice della Strada, alla circolazione ed alla sosta veicolare il giorno di svolgimento del mercato negli orari prestabiliti.

2. L'area del mercato oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni, fatti salvi casi particolari ed adottando misure di salvaguardia.

TITOLO III	Fiere
------------	-------

Articolo 24

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, scorrendo la graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, purché presente.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 25

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Ai sensi della L. Regionale 33/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione del posteggio, limitata ai giorni della fiera, sulla base di una graduatoria, da pubblicarsi all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera, tenendo conto delle seguenti priorità nell'ordine:
 - a) Maggiore numero di presenze effettive nella Fiera per la quale è chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
 - c) Certificata invalidità costituente titolo per l'assunzione obbligatoria ai sensi delle vigenti disposizioni sulle categorie protette;
 - d) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
2. Le domande di concessione del posteggio devono essere inviate a mezzo raccomandata o presentate al Comune sessanta giorni prima dello svolgimento della stessa;
3. In un apposito registro sono registrate le presenze effettive nella fiera, annotando, entro le ore 10,00 nome e cognome dell'operatore e tipo di autorizzazione amministrativa;
4. I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

5. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.
6. Limitatamente alla fiera di Santa Cristina ed ai posteggi n. 16, 17 e 18, come riportati nell'allegato "B", è consentita l'assegnazione nelle ore serali esclusivamente agli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 26

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Gli assegnatari di posteggio debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Articolo 27

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro le ore 08,00, per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata, dalle ore 8,00 procedendo allo scorrimento della graduatoria tra gli operatori iscritti presenti. Esaurita la graduatoria, si procede all'assegnazione dei posteggi eventualmente rimasti liberi agli operatori che non hanno inoltrato domanda ma presenti nella giornata della fiera e secondo i seguenti criteri di priorità nell'ordine:
 - a) maggior numero di presenze nella fiera;
 - b) anzianità di iscrizione al registro imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 28

1. Le fiere sono riportate all'allegato B del presente regolamento.

Articolo 29

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente Codice della Strada, alla circolazione ed alla sosta per i giorni di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti.

2. L'area della fiera, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni.

TITOLO IV	Commercio itinerante
-----------	----------------------

Articolo 30

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante, può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. L'operatore itinerante può fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' vietata la vendita con uso di attrezzature di esposizione e vendita esterne al mezzo.
4. Il commercio itinerante è vietato in concomitanza con lo svolgimento di fiere e mercati.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato in piazza Nerazio Prisco e via Nicola Giacchi.
6. Ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo n. 114/98, l'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito dalle ore 08,00 alle ore 13,30 nei soli giorni di mercoledì e venerdì.

TITOLO V	Mostre mercato
----------	----------------

Articolo 31

Localizzazione, caratteristiche e orari

1. Le mostre mercato, come definite dal comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 33/1999, sono autorizzate dal Sindaco e si svolgono preferibilmente nel centro storico.
2. Alle mostre mercato possono partecipare anche venditori non professionisti e cioè coloro che non svolgono attività professionale e non partecipano a tali manifestazioni per più di sei volte nel corso dell'anno solare.
3. I venditori non professionisti, unitamente alla richiesta di posteggio presentano una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui rappresentano la condizione di venditore non professionale ed elencano le mostre mercato, comunque in numero non superiore a quello consentito dal presente articolo, alle quali hanno partecipato.
4. Le mostre mercato, ai fini dell'attribuzione dei posteggi, seguono, per quanto possibile, le regole delle fiere.

Articolo 32*Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi*

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 33*Concessioni temporanee*

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) In coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) Quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c) In relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
2. Il numero dei posteggi, gli spazi destinati all'esercizio delle attività, le merceologie ed i termini per la presentazione delle istanze, sono determinati compatibilmente con le esigenze della viabilità, del traffico ed ogni altro interesse pubblico.

Articolo 34*Validità delle presenze*

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n.33/1999 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci.

Articolo 35
Produttori agricoli

1. Sono equiparate alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 36
Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

Articolo 37
Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 38
Sanzioni

1. Sono applicabili, fino a quando la Regione non avrà legiferato in merito, le sanzioni previste dal D.L.vo 114/98.

ALLEGATO "A"

MERCATO oggetto del presente Regolamento

DENOMINAZIONE	MERCATO DOMENICALE
DATA DI SVOLGIMENTO	DOMENICA
LUOGO DI SVOLGIMENTO	C.SO A. CATONE, VIA P. VOLPE, P.ZZA N.PRISCO
SETTORI MERCEOLOGICI	ALIMENTARI E MISTI - NON ALIMENTARI
ORARIO DI APERTURA	DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 13,00
NUMERO COMPLESSIVO POSTEGGI	15

COMUNE DI SEPINO

Provincia di Campobasso

MERCATO SETTIMANALE

Luogo di svolgimento: C.so A. Catone, Via P. Volpe P.zza Prisco

Superficie totale destinata alla fiera mq.

POSTEGGI	SETTORE MERCEOLOGICO	FRONTE ml	PROFONDITA' ml	SUPERFICIE mq
A	AGRICOLTORI	5	3,5	17,5
B	AGRICOLTORI	5	3,5	17,5
C	AGRICOLTORI	5	3,5	17,5
1	ALIMENTARI E MISTI	6	4	24
2	ALIMENTARI E MISTI	6	4	24
3	ALIMENTARI E MISTI	6	4	24
4	NON ALIMENTARI	8	4	32
5	NON ALIMENTARI	5	3	15
6	NON ALIMENTARI	5	3,5	17,5
7	NON ALIMENTARI	8	4	32
8	NON ALIMENTARI	5	2	10
9	ALIMENTARI E MISTI	8	6	48
10	NON ALIMENTARI	8	6	48
11	NON ALIMENTARI	8	6	48
12	NON ALIMENTARI	7	6	42
13	NON ALIMENTARI	6	2,5	15
14	NON ALIMENTARI	4	3	12
15	NON ALIMENTARI	6	4	24
			Totale mq.	468

COMUNE DI SEPINO
Provincia di Campobasso

MERCATO SETTIMANALE

Luogo di svolgimento: C.so A. Catone, Via P. Volpe, P.zza Prisco

Superficie totale destinata alla fiera mq.

POSTEGGI	SETTORE MERCEOLOGICO	SUPERFICIE MQ.	SUPERFICIE PER SETTORI
	A AGRICOLTORI	17,5	
	B AGRICOLTORI	17,5	
	C AGRICOLTORI	17,5	52,5
	1 ALIMENTARI E MISTI	24	
	2 ALIMENTARI E MISTI	24	
	3 ALIMENTARI E MISTI	24	
	9 ALIMENTARI E MISTI	48	120
	4 NON ALIMENTARI	32	
	5 NON ALIMENTARI	15	
	6 NON ALIMENTARI	17,5	
	7 NON ALIMENTARI	32	
	8 NON ALIMENTARI	10	
	10 NON ALIMENTARI	48	
	11 NON ALIMENTARI	48	
	12 NON ALIMENTARI	42	
	13 NON ALIMENTARI	15	
	14 NON ALIMENTARI	12	
	15 NON ALIMENTARI	24	295,5
	Totale mq.		468

ALLEGATO "B"

Fiere oggetto del presente Regolamento

DENOMINAZIONE	FIERA DI SAN GIUSEPPE O 8 ^A DI PASQUA
DATA DI SVOLGIMENTO	DOMENICA IN ALBIS
LUOGO DI SVOLGIMENTO	C.DA PIANA D'OLMO S.P.53 SANNITICA
SETTORI MERCEOLOGICI	ALIMENTARI E MISTI - NON ALIMENTARI
ORARIO DI APERTURA	DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 13,30
NUMERO COMPLESSIVO POSTEGGI	58

DENOMINAZIONE	FIERA DI SANTA CRISTINA
DATA DI SVOLGIMENTO	23 E 24 LUGLIO
LUOGO DI SVOLGIMENTO	P.ZZA N. PRISCO, C.SO A. CATONE VIA COLLE
SETTORI MERCEOLOGICI	ALIMENTARI E MISTI - NON ALIMENTARI
ORARIO DI APERTURA	08,00 -13,30 ————— 15,00-01,00
NUMERO COMPLESSIVO POSTEGGI	83

DENOMINAZIONE	FIERA DI ALTILIA
DATA DI SVOLGIMENTO	3 ^A DOMENICA DI SETTEMBRE
LUOGO DI SVOLGIMENTO	C.DA TRATTURO - SUL TRATTURO
SETTORI MERCEOLOGICI	ALIMENTARI E MISTI - NON ALIMENTARI
ORARIO DI APERTURA	DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 13,30
NUMERO COMPLESSIVO POSTEGGI	60

DENOMINAZIONE	FIERA DELLA 3 ^A DI OTTOBRE
DATA DI SVOLGIMENTO	3 ^A DOMENICA DI OTTOBRE
LUOGO DI SVOLGIMENTO	C.DA PIANA D'OLMO S.P.53 SANNITICA
SETTORI MERCEOLOGICI	ALIMENTARI E MISTI - NON ALIMENTARI
ORARIO DI APERTURA	DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 13,30
NUMERO COMPLESSIVO POSTEGGI	58

COMUNE DI SEPINO

Provincia di Campobasso

FIERA DI SAN GIUSEPPE O OTTAVA DI PASQUA

Luogo di svolgimento: C.da Piana D'olmo S.P. 53 Sannitica

Superficie totale destinata alla fiera mq.

POSTEGGI	SETTORE MERCEOLOGICO	FRONTE ml	PROFONDITA' ml	SUPERFICIE mq
	A AGRICOLTORI	7	3	21
	B AGRICOLTORI	7	3	21
	C AGRICOLTORI	7	3	21
	D AGRICOLTORI	7	3	21
	E AGRICOLTORI	7	3	21
	F AGRICOLTORI	7	3	21
	1 NON ALIMENTARI	10	5	50
	2 NON ALIMENTARI	10	5	50
	3 ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
	4 ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
	5 ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
	6 ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
	7 ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
	8 ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
	9 NON ALIMENTARI	10	5	50
	10 ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
	11 ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
	12 ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
	13 NON ALIMENTARI	10	5	50
	14 NON ALIMENTARI	10	5	50
	15 NON ALIMENTARI	10	5	50
	16 NON ALIMENTARI	10	5	50
	17 NON ALIMENTARI	10	5	50
	18 NON ALIMENTARI	10	5	50
	19 NON ALIMENTARI	10	5	50
	20 ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
	21 NON ALIMENTARI	10	5	50
	22 ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
	23 NON ALIMENTARI	10	5	50
	24 ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
	25 NON ALIMENTARI	10	5	50
	26 NON ALIMENTARI	10	5	50
	27 NON ALIMENTARI	10	5	50
	28 NON ALIMENTARI	10	5	50
	29 NON ALIMENTARI	10	5	50
	30 NON ALIMENTARI	10	5	50
	31 NON ALIMENTARI	10	5	50
	32 NON ALIMENTARI	10	5	50
	33 NON ALIMENTARI	10	5	50
	34 NON ALIMENTARI	10	5	50
	35 ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
	36 NON ALIMENTARI	10	5	50

POSTEGGI	SETTORE MERCEOLOGICO	FRONTE mi	PROFONDITA' mi	SUPERFICIE mq
37	NON ALIMENTARI	10	5	50
38	NON ALIMENTARI	10	5	50
39	NON ALIMENTARI	10	5	50
40	NON ALIMENTARI	10	5	50
41	NON ALIMENTARI	10	5	50
42	NON ALIMENTARI	10	5	50
43	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
44	NON ALIMENTARI	10	5	50
45	NON ALIMENTARI	10	5	50
46	NON ALIMENTARI	10	5	50
47	NON ALIMENTARI	10	5	50
48	NON ALIMENTARI	10	5	50
49	NON ALIMENTARI	10	5	50
50	NON ALIMENTARI	10	5	50
51	NON ALIMENTARI	10	5	50
52	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
			Totale mq.	2726

COMUNE DI SEPINO

Provincia di Campobasso

FIERA DI SAN GIUSEPPE O OTTAVA DI PASQUA

Luogo di svolgimento: C.da Piana D'olmo S.P. 53 Sannitica

Superficie totale destinata alla fiera mq. 4500

POSTEGGI	SETTORE MERCEOLOGICO	SUPERFICIE MQ.	SUPERFICIE PER SETTORI
	A AGRICOLTORI	21	
	B AGRICOLTORI	21	
	C AGRICOLTORI	21	
	D AGRICOLTORI	21	
	E AGRICOLTORI	21	
	F AGRICOLTORI	21	126
	3 ALIMENTARI E MISTI	50	
	4 ALIMENTARI E MISTI	50	
	5 ALIMENTARI E MISTI	50	
	6 ALIMENTARI E MISTI	50	
	7 ALIMENTARI E MISTI	50	
	8 ALIMENTARI E MISTI	50	
	10 ALIMENTARI E MISTI	50	
	11 ALIMENTARI E MISTI	50	
	12 ALIMENTARI E MISTI	50	
	20 ALIMENTARI E MISTI	50	
	22 ALIMENTARI E MISTI	50	
	24 ALIMENTARI E MISTI	50	
	35 ALIMENTARI E MISTI	50	
	43 ALIMENTARI E MISTI	50	
	52 ALIMENTARI E MISTI	50	750
	1 NON ALIMENTARI	50	
	2 NON ALIMENTARI	50	
	9 NON ALIMENTARI	50	
	13 NON ALIMENTARI	50	
	14 NON ALIMENTARI	50	
	15 NON ALIMENTARI	50	
	16 NON ALIMENTARI	50	
	17 NON ALIMENTARI	50	
	18 NON ALIMENTARI	50	
	19 NON ALIMENTARI	50	
	21 NON ALIMENTARI	50	
	23 NON ALIMENTARI	50	
	25 NON ALIMENTARI	50	
	26 NON ALIMENTARI	50	
	27 NON ALIMENTARI	50	
	28 NON ALIMENTARI	50	
	29 NON ALIMENTARI	50	
	30 NON ALIMENTARI	50	
	31 NON ALIMENTARI	50	
	32 NON ALIMENTARI	50	
	33 NON ALIMENTARI	50	

POSTEGGI	SETTORE MERCEOLOGICO	SUPERFICIE MQ.	SUPERFICIE PER SETTORI
34	NON ALIMENTARI	50	
36	NON ALIMENTARI	50	
37	NON ALIMENTARI	50	
38	NON ALIMENTARI	50	
39	NON ALIMENTARI	50	
40	NON ALIMENTARI	50	
41	NON ALIMENTARI	50	
42	NON ALIMENTARI	50	
44	NON ALIMENTARI	50	
45	NON ALIMENTARI	50	
46	NON ALIMENTARI	50	
47	NON ALIMENTARI	50	
48	NON ALIMENTARI	50	
49	NON ALIMENTARI	50	
50	NON ALIMENTARI	50	
51	NON ALIMENTARI	50	1850
		Totale mq.	2726

COMUNE DI SEPINO

Provincia di Campobasso

FIERA DELLA TERZA DOMENICA DI OTTOBRE

Luogo di svolgimento: C.da Piana D'olmo S.P. 53 Sannitica

Superficie totale destinata alla fiera mq.

POSTEGGI	SETTORE MERCEOLOGICO	FRONTE ml	PROFONDITA' ml	SUPERFICIE mq
A	AGRICOLTORI	7	3	21
B	AGRICOLTORI	7	3	21
C	AGRICOLTORI	7	3	21
D	AGRICOLTORI	7	3	21
E	AGRICOLTORI	7	3	21
F	AGRICOLTORI	7	3	21
1	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
2	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
3	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
4	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
5	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
6	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
7	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
8	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
9	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
10	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
11	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
12	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
13	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
14	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
15	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
16	NON ALIMENTARI	10	5	50
17	NON ALIMENTARI	10	5	50
18	NON ALIMENTARI	10	5	50
19	NON ALIMENTARI	10	5	50
20	NON ALIMENTARI	10	5	50
21	NON ALIMENTARI	10	5	50
22	NON ALIMENTARI	10	5	50
23	NON ALIMENTARI	10	5	50
24	NON ALIMENTARI	10	5	50
25	NON ALIMENTARI	10	5	50
26	NON ALIMENTARI	10	5	50
27	NON ALIMENTARI	10	5	50
28	NON ALIMENTARI	10	5	50
29	NON ALIMENTARI	10	5	50
30	NON ALIMENTARI	10	5	50
31	NON ALIMENTARI	10	5	50
32	NON ALIMENTARI	10	5	50
33	NON ALIMENTARI	10	5	50
34	NON ALIMENTARI	10	5	50
35	NON ALIMENTARI	10	5	50
36	NON ALIMENTARI	10	5	50

POSTEGGI	SETTORE MERCEOLOGICO	FRONTE ml	PROFONDITA' ml	SUPERFICIE mq
37	NON ALIMENTARI	10	5	50
38	NON ALIMENTARI	10	5	50
39	NON ALIMENTARI	10	5	50
40	NON ALIMENTARI	10	5	50
41	NON ALIMENTARI	10	5	50
42	NON ALIMENTARI	10	5	50
43	NON ALIMENTARI	10	5	50
44	NON ALIMENTARI	10	5	50
45	NON ALIMENTARI	10	5	50
46	NON ALIMENTARI	10	5	50
47	NON ALIMENTARI	10	5	50
48	NON ALIMENTARI	10	5	50
49	NON ALIMENTARI	10	5	50
50	NON ALIMENTARI	10	5	50
51	NON ALIMENTARI	10	5	50
52	NON ALIMENTARI	10	5	50
			Totale mq.	2726

COMUNE DI SEPINO

Provincia di Campobasso

FIERA DELLA TERZA DOMENICA DI OTTOBRE

Luogo di svolgimento: C.da Piana D'olmo S.P. 53 Sannitica

Superficie totale destinata alla fiera mq.

POSTEGGI	SETTORE MERCEOLOGICO	SUPERFICIE MQ.	SUPERFICIE PER SETTORI
A	AGRICOLTORI	20	
B	AGRICOLTORI	20	
C	AGRICOLTORI	20	
D	AGRICOLTORI	20	
E	AGRICOLTORI	20	
F	AGRICOLTORI	20	120
3	ALIMENTARI E MISTI	50	
4	ALIMENTARI E MISTI	50	
5	ALIMENTARI E MISTI	50	
6	ALIMENTARI E MISTI	50	
7	ALIMENTARI E MISTI	50	
8	ALIMENTARI E MISTI	50	
10	ALIMENTARI E MISTI	50	
11	ALIMENTARI E MISTI	50	
12	ALIMENTARI E MISTI	50	
20	ALIMENTARI E MISTI	50	
22	ALIMENTARI E MISTI	50	
24	ALIMENTARI E MISTI	50	
35	ALIMENTARI E MISTI	50	
43	ALIMENTARI E MISTI	50	
52	ALIMENTARI E MISTI	50	750
1	NON ALIMENTARI	50	
2	NON ALIMENTARI	50	
9	NON ALIMENTARI	50	
13	NON ALIMENTARI	50	
14	NON ALIMENTARI	50	
15	NON ALIMENTARI	50	
16	NON ALIMENTARI	50	
17	NON ALIMENTARI	50	
18	NON ALIMENTARI	50	
19	NON ALIMENTARI	50	
21	NON ALIMENTARI	50	
23	NON ALIMENTARI	50	
25	NON ALIMENTARI	50	
26	NON ALIMENTARI	50	
27	NON ALIMENTARI	50	
28	NON ALIMENTARI	50	
29	NON ALIMENTARI	50	
30	NON ALIMENTARI	50	
31	NON ALIMENTARI	50	
32	NON ALIMENTARI	50	
33	NON ALIMENTARI	50	

POSTEGGI	SETTORE MERCEOLOGICO	SUPERFICIE MQ.	SUPERFICIE PER SETTORI
34	NON ALIMENTARI	50	
36	NON ALIMENTARI	50	
37	NON ALIMENTARI	50	
38	NON ALIMENTARI	50	
39	NON ALIMENTARI	50	
40	NON ALIMENTARI	50	
41	NON ALIMENTARI	50	
42	NON ALIMENTARI	50	
44	NON ALIMENTARI	50	
45	NON ALIMENTARI	50	
46	NON ALIMENTARI	50	
47	NON ALIMENTARI	50	
48	NON ALIMENTARI	50	
49	NON ALIMENTARI	50	
50	NON ALIMENTARI	50	
51	NON ALIMENTARI	50	1850
		Totale mq.	2720

COMUNE DI SEPINO

Provincia di Campobasso

FIERA DI SANTA CRISTINA

Luogo di svolgimento: P.zza N. Prisco, C.so A. Catone, Via Colle

Superficie totale destinata alla fiera mq.

POSTEGGI	SETTORE MERCEOLOGICO	FRONTE ml	PROFONDITA' ml	SUPERFICIE mq
	A AGRICOLTORI	5	2	10
	B AGRICOLTORI	5	2	10
	C AGRICOLTORI	5	2	10
1	ALIMENTARI E MISTI	10	2	20
2	ALIMENTARI E MISTI	6,8	2,5	17
3	ALIMENTARI E MISTI	7	2	14
4	ALIMENTARI E MISTI	2	2	4
5	NON ALIMENTARI	8	2	16
6	ALIMENTARI E MISTI	2	1	2
7	NON ALIMENTARI	7	5	35
8	NON ALIMENTARI	7	5	35
9	NON ALIMENTARI	6	3	18
10	NON ALIMENTARI	5	2	10
11	ALIMENTARI E MISTI	8	2,5	20
12	NON ALIMENTARI	10	3	30
13	NON ALIMENTARI	10	3	30
14	NON ALIMENTARI	10	3	30
15	NON ALIMENTARI	10	3	30
16	NON ALIMENTARI	8	3	24
17	ALIMENTARI E MISTI	7	3	21
18	NON ALIMENTARI	8	2	16
19	NON ALIMENTARI	9	2	18
20	NON ALIMENTARI	7	3	21
21	NON ALIMENTARI	8	3	24
22	NON ALIMENTARI	8	2	16
23	NON ALIMENTARI	8	2	16
24	NON ALIMENTARI	8	2	16
25	NON ALIMENTARI	8	2	16
26	ALIMENTARI E MISTI	10	2	20
27	NON ALIMENTARI	9	2	18
28	NON ALIMENTARI	5	2	10
29	NON ALIMENTARI	7	2	14
30	NON ALIMENTARI	7	2	14
31	NON ALIMENTARI	10	2	20
32	NON ALIMENTARI	8	3	24
33	NON ALIMENTARI	8	3	24
34	NON ALIMENTARI	7	3	21
35	NON ALIMENTARI	10	3	30
36	NON ALIMENTARI	15	3	45
37	NON ALIMENTARI	10	3	30
38	NON ALIMENTARI	10	3	30
39	NON ALIMENTARI	8	3	24
		10	2	20

POSTEGGI	SETTORE MERCEOLOGICO	FRONTE ml	PROFONDITA' ml	SUPERFICIE mq
40	NON ALIMENTARI	10	3	30
41	NON ALIMENTARI	8	2	16
42	NON ALIMENTARI	8	2	16
43	NON ALIMENTARI	10	3	30
44	NON ALIMENTARI	7	3	21
45	NON ALIMENTARI	10	2	20
46	NON ALIMENTARI	10	2	20
47	NON ALIMENTARI	10	2	20
48	NON ALIMENTARI	10	2	20
49	NON ALIMENTARI	10	2	20
50	NON ALIMENTARI	8	2	16
51	NON ALIMENTARI	8	2	16
52	NON ALIMENTARI	8	2	16
53	NON ALIMENTARI	8	3	24
54	NON ALIMENTARI	6	3	18
55	NON ALIMENTARI	10	3	30
56	NON ALIMENTARI	10	3	30
57	NON ALIMENTARI	10	3	30
58	NON ALIMENTARI	10	3	30
59	NON ALIMENTARI	10	3	30
60	NON ALIMENTARI	15	3	45
61	ALIMENTARI E MISTI	10	3	30
62	NON ALIMENTARI	10	3	30
63	NON ALIMENTARI	15	3	45
64	NON ALIMENTARI	5	3	15
65	NON ALIMENTARI	15	3	45
66	ALIMENTARI E MISTI	8	3	24
67	ALIMENTARI E MISTI	10	2	20
68	NON ALIMENTARI	9	2	18
69	NON ALIMENTARI	9	2	18
70	NON ALIMENTARI	9	2	18
71	NON ALIMENTARI	10	2	20
72	NON ALIMENTARI	10	3	30
73	NON ALIMENTARI	8	2	16
74	NON ALIMENTARI	9	3	27
75	NON ALIMENTARI	9	3	27
76	NON ALIMENTARI	2	1	2
77	NON ALIMENTARI	10	2	20
78	ALIMENTARI E MISTI	9	2	18
79	ALIMENTARI E MISTI	9	2	18
80	NON ALIMENTARI	10	2	20
			Totale mq.	1816

COMUNE DI SEPINO

Provincia di Campobasso

FIERA DI SANTA CRISTINA

Luogo di svolgimento: P.zza N. Prisco, C.so A. Catone, Via Colle

Superficie totale destinata alla fiera mq. 8000

POSTEGGI	SETTORE MERCEOLOGICO	SUPERFICIE MQ.	SUPERFICIE PER SETTORI
	A AGRICOLTORI	10	
	B AGRICOLTORI	10	
	C AGRICOLTORI	10	30
	1 ALIMENTARI E MISTI	20	
	2 ALIMENTARI E MISTI	17	
	3 ALIMENTARI E MISTI	14	
	4 ALIMENTARI E MISTI	4	
	6 ALIMENTARI E MISTI	2	
	11 ALIMENTARI E MISTI	20	
	17 ALIMENTARI E MISTI	21	
	26 ALIMENTARI E MISTI	18	
	61 ALIMENTARI E MISTI	30	
	66 ALIMENTARI E MISTI	24	
	67 ALIMENTARI E MISTI	20	
	78 ALIMENTARI E MISTI	18	
	79 ALIMENTARI E MISTI	18	226
	5 NON ALIMENTARI	16	
	7 NON ALIMENTARI	35	
	8 NON ALIMENTARI	35	
	9 NON ALIMENTARI	18	
	10 NON ALIMENTARI	10	
	12 NON ALIMENTARI	30	
	13 NON ALIMENTARI	30	
	14 NON ALIMENTARI	30	
	15 NON ALIMENTARI	30	
	16 NON ALIMENTARI	24	
	18 NON ALIMENTARI	16	
	19 NON ALIMENTARI	18	
	20 NON ALIMENTARI	21	
	21 NON ALIMENTARI	24	
	22 NON ALIMENTARI	16	
	23 NON ALIMENTARI	16	
	24 NON ALIMENTARI	16	
	25 NON ALIMENTARI	20	
	27 NON ALIMENTARI	10	
	28 NON ALIMENTARI	14	
	29 NON ALIMENTARI	14	
	30 NON ALIMENTARI	20	
	31 NON ALIMENTARI	24	
	32 NON ALIMENTARI	24	
	33 NON ALIMENTARI	21	
	34 NON ALIMENTARI	30	

POSTEGGI	SETTORE MERCEOLOGICO	MQ.	SUPERFICIE PER SETTORI
35	NON ALIMENTARI	45	
36	NON ALIMENTARI	30	
37	NON ALIMENTARI	30	
38	NON ALIMENTARI	24	
39	NON ALIMENTARI	20	
40	NON ALIMENTARI	30	
41	NON ALIMENTARI	16	
42	NON ALIMENTARI	16	
43	NON ALIMENTARI	30	
44	NON ALIMENTARI	21	
45	NON ALIMENTARI	20	
46	NON ALIMENTARI	20	
47	NON ALIMENTARI	20	
48	NON ALIMENTARI	20	
49	NON ALIMENTARI	20	
50	NON ALIMENTARI	16	
51	NON ALIMENTARI	16	
52	NON ALIMENTARI	16	
53	NON ALIMENTARI	24	
54	NON ALIMENTARI	18	
55	NON ALIMENTARI	30	
56	NON ALIMENTARI	30	
57	NON ALIMENTARI	30	
58	NON ALIMENTARI	30	
59	NON ALIMENTARI	30	
60	NON ALIMENTARI	45	
62	NON ALIMENTARI	30	
63	NON ALIMENTARI	45	
64	NON ALIMENTARI	15	
65	NON ALIMENTARI	45	
68	NON ALIMENTARI	18	
69	NON ALIMENTARI	18	
70	NON ALIMENTARI	18	
71	NON ALIMENTARI	20	
72	NON ALIMENTARI	30	
73	NON ALIMENTARI	16	
74	NON ALIMENTARI	27	
75	NON ALIMENTARI	27	
76	NON ALIMENTARI	2	
77	NON ALIMENTARI	20	
80	NON ALIMENTARI	20	1560
		Totale mq.	1816

COMUNE DI SEPINO

Provincia di Campobasso

FIERA DI ALTILIA

Luogo di svolgimento: C.da Tratturo sul Tratturo

Superficie totale destinata alla fiera mq.

POSTEGGI	SETTORE MERCEOLOGICO	FRONTE ml	PROFONDITA' ml	SUPERFICIE mq
	A AGRICOLTORI	10	2	20
	B AGRICOLTORI	10	2	20
	C AGRICOLTORI	10	2	20
1	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
2	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
3	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
4	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
5	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
6	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
7	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
8	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
9	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
10	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
11	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
12	ALIMENTARI E MISTI	10	5	50
13	NON ALIMENTARI	10	5	50
14	NON ALIMENTARI	10	5	50
15	NON ALIMENTARI	10	5	50
16	NON ALIMENTARI	10	5	50
17	NON ALIMENTARI	10	5	50
18	NON ALIMENTARI	10	5	50
19	NON ALIMENTARI	10	5	50
20	NON ALIMENTARI	10	5	50
21	NON ALIMENTARI	10	5	50
22	NON ALIMENTARI	10	5	50
23	NON ALIMENTARI	10	5	50
24	NON ALIMENTARI	10	5	50
25	NON ALIMENTARI	10	5	50
26	NON ALIMENTARI	10	5	50
27	NON ALIMENTARI	10	5	50
28	NON ALIMENTARI	10	5	50
29	NON ALIMENTARI	10	5	50
30	NON ALIMENTARI	10	5	50
31	NON ALIMENTARI	10	5	50
32	NON ALIMENTARI	10	5	50
33	NON ALIMENTARI	10	5	50
34	NON ALIMENTARI	10	5	50
35	NON ALIMENTARI	10	5	50
36	NON ALIMENTARI	10	5	50
37	NON ALIMENTARI	10	5	50
38	NON ALIMENTARI	10	5	50
39	NON ALIMENTARI	10	5	50

POSTEGGI	SETTORE MERCEOLOGICO	FRONTE ml	PROFONDITA' ml	SUPERFICIE mq
40	NON ALIMENTARI	10	5	50
41	NON ALIMENTARI	10	5	50
42	NON ALIMENTARI	10	5	50
43	NON ALIMENTARI	10	5	50
44	NON ALIMENTARI	10	5	50
45	NON ALIMENTARI	10	5	50
46	NON ALIMENTARI	10	5	50
47	NON ALIMENTARI	10	5	50
48	NON ALIMENTARI	10	5	50
49	NON ALIMENTARI	10	5	50
50	NON ALIMENTARI	10	5	50
51	NON ALIMENTARI	10	5	50
52	NON ALIMENTARI	10	5	50
53	NON ALIMENTARI	10	5	50
54	NON ALIMENTARI	10	5	50
55	NON ALIMENTARI	10	5	50
56	NON ALIMENTARI	10	5	50
57	NON ALIMENTARI	10	5	50
			Totale mq.	2910

COMUNE DI SEPINO

Provincia di Campobasso

FIERA DI ALTILIA

Luogo di svolgimento: C.da Tratturo sul Tratturo

Superficie totale destinata alla fiera mq. 4300

POSTEGGI	SETTORE MERCEOLOGICO	SUPERFICIE MQ.	SUPERFICIE PER SETTORI
	A AGRICOLTORI	20	
	B AGRICOLTORI	20	
	C AGRICOLTORI	20	60
	3 ALIMENTARI E MISTI	50	
	4 ALIMENTARI E MISTI	50	
	5 ALIMENTARI E MISTI	50	
	6 ALIMENTARI E MISTI	50	
	7 ALIMENTARI E MISTI	50	
	8 ALIMENTARI E MISTI	50	
	10 ALIMENTARI E MISTI	50	
	11 ALIMENTARI E MISTI	50	
	12 ALIMENTARI E MISTI	50	
	20 ALIMENTARI E MISTI	50	
	22 ALIMENTARI E MISTI	50	
	24 ALIMENTARI E MISTI	50	
	1 NON ALIMENTARI	50	600
	2 NON ALIMENTARI	50	
	9 NON ALIMENTARI	50	
	13 NON ALIMENTARI	50	
	14 NON ALIMENTARI	50	
	15 NON ALIMENTARI	50	
	16 NON ALIMENTARI	50	
	17 NON ALIMENTARI	50	
	18 NON ALIMENTARI	50	
	19 NON ALIMENTARI	50	
	21 NON ALIMENTARI	50	
	23 NON ALIMENTARI	50	
	25 NON ALIMENTARI	50	
	26 NON ALIMENTARI	50	
	27 NON ALIMENTARI	50	
	28 NON ALIMENTARI	50	
	29 NON ALIMENTARI	50	
	30 NON ALIMENTARI	50	
	31 NON ALIMENTARI	50	
	32 NON ALIMENTARI	50	
	33 NON ALIMENTARI	50	
	34 NON ALIMENTARI	50	
	35 NON ALIMENTARI	50	
	36 NON ALIMENTARI	50	
	37 NON ALIMENTARI	50	
	38 NON ALIMENTARI	50	
	39 NON ALIMENTARI	50	

POSTEGGI	SETTORE MERCEOLOGICO	SUPERFICIE MQ.	SUPERFICIE PER SETTORI
40	NON ALIMENTARI	50	
41	NON ALIMENTARI	50	
42	NON ALIMENTARI	50	
43	NON ALIMENTARI	50	
44	NON ALIMENTARI	50	
45	NON ALIMENTARI	50	
46	NON ALIMENTARI	50	
47	NON ALIMENTARI	50	
48	NON ALIMENTARI	50	
49	NON ALIMENTARI	50	
50	NON ALIMENTARI	50	
51	NON ALIMENTARI	50	
52	NON ALIMENTARI	50	
53	NON ALIMENTARI	50	
54	NON ALIMENTARI	50	
55	NON ALIMENTARI	50	
56	NON ALIMENTARI	50	
57	NON ALIMENTARI	50	2250
		Totale mq.	2910



COMUNE DI SEPINO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 13 DEL 20/07/2007

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATALI E DEI POSTEGGI.

L'anno duemilasette, il giorno venti del mese di luglio alle ore diciotto, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg.

Presenti:

- 1) *Mosca Antonio, Sindaco*
- 2) *Di Benedetto Carlo, Consigliere*
- 3) *Martino Giuseppe, Consigliere*
- 4) *Della Ripa Michele, Consigliere*
- 5) *D'Orazio Annarita, Consigliere*
- 6) *Ficocelli Giuseppina, Consigliere*
- 7) *Pezente Patrizia, Consigliere*
- 8) *Vitale Annibale, Consigliere*
- 9) *Lisella Antonio, Consigliere*
- 10) *Petta Domenico, Consigliere*

Assenti:

- 1) *Iamartino Margherita, Consigliere*
- 2) *Zeoli Gino, Consigliere*
- 3) *Mancinelli Angela, Consigliere*

Partecipa il *Segretario Comunale, Dott. Paolo D'Anello.*

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che questo Comune si è dotato di "Regolamento per l'esercizio delle attività commerciali ed individuazione delle aree mercatali e dei posteggi";
- che detto Regolamento è stato approvato con delibera del Commissario ad Acta n.18 del 18.07.2002;

VISTO in particolare l'art.30 del documento di che trattasi "Modalità di svolgimento del Commercio in forma itinerante";

RITENUTO di dover modificare detto articolo e precisamente il comma 6, eliminando come giornata di vendita il venerdì;

VISTA la legge regionale n. 33 del 27.09.1999;

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n.114;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio;

SENTITO l'intervento del Consigliere Martino il quale ritiene che la problematica debba essere affrontata in modo organico comprendendo anche il commercio fisso e che conseguentemente l'argomento vada rinviato;


CON N° 10 voti a favore;

DELIBERA

- Di rinviare ad altra seduta la trattazione dell'argomento.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
(Antonio Mosca)




Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo D'Anello)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 30/7/07 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

SEPINO, 30/7/07



Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo D'Anello)

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. _____ del ____/____/____.

[] al _____ con nota protocollo N. _____ del _____

[] trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-08-2007 per:

- [] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
- [X] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione, (Art. 134 c.3 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
- [] Esame favorevole del Difensore Civico (Art. 127 c.2 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
- [] Conferma della deliberazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del C.C.
(Art. 127 c.2 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

SEPINO, li 10-08-2007



Il Segretario Comunale
Dott. Paolo D'Anello

COMUNE di SEPINO

OGGETTO: Legge regionale 27 settembre 1999, n. 33 - Commercio su aree pubbliche - approvazione del regolamento per l'esercizio dell'attività commerciale ed individuazione delle aree mercatali e dei posteggi - esercizio poteri sostitutivi.

L'anno duemiladue, il giorno diciotto del mese di Luglio, alle ore 16,15, in Sepino presso il Palazzo Comunale, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. PAOLO DANIELLO

IL "COMMISSARIO AD ACTA"


Dott. Manlio PALANGE ha assunto la presente deliberazione:

- **Visto** il decreto dell'Assessore regionale alle Attività produttive n° 02 del 18 marzo 2002, con il quale il sottoscritto dirigente regionale viene nominato "commissario ad acta", ai sensi del comma 1, art. 21 - della Legge Regionale n°. 33/1999, al fine di dare esecuzione a quanto previsto dalla stessa legge regionale n°33/99 in materia di commercio su aree pubbliche;
- **Sentiti** i Responsabili dei servizi interessati in ordine allo stato di fatto del commercio su aree pubbliche ed alla individuazione delle aree mercatali e fieristiche;
- **Sentita** l'Amministrazione comunale nella persona del Sindaco che ha rappresentato la necessità di confermare lo svolgimento del mercato settimanale la domenica mattina;
- **Acquisite** le planimetrie inerenti le aree di disponibilità comunale per lo svolgimento dei mercati e delle fiere nonché le notizie sul numero e la estensione dei posteggi da dare in concessione decennale agli esercenti il commercio su aree pubbliche;
- **Predisposto** il "regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche" secondo le necessità del comune ed in ottemperanza della normativa regionale in materia;
- **Vista** la legge regionale 27 settembre 1999, n. 33, articoli 20/31

DELIBERA


- di approvare il regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche allegato alla presente deliberazione;
- di approvare l'allegato "A", con le relative planimetrie, inerente la individuazione delle aree mercatali ed i posteggi da dare in concessione decennale;
- di approvare l'allegato "B", con le relative planimetrie, inerente la individuazione delle aree fieristiche con i posteggi da dare in concessione a domanda;
- di confermare il mercato settimanale della domenica mattina;
- di demandare agli organi comunali competenti la eventuale individuazione delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio in forma itinerante è sempre vietato o sottoposto a condizioni particolari;
- di demandare al responsabile del settore competente le comunicazioni annuali, previste dall'articolo 21 della L.R. n. 33/99, necessarie alla costituzione del calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche

Il Segretario Comunale



Il Commissario ad Acta

(dott. Manlio PALANGE)



COMUNE di SEPINO.....

OGGETTO: Adempimenti urbanistici e regolamentari ai sensi degli artt. 3 e 8 della L.R. 27 settembre 1999, n. 33 - Esercizio poteri sostitutivi.

L'anno duemilauno, il giorno 25..... del mese di SETTEMBRE... , alle ore 16,00...
in....., presso il Palazzo Comunale , con l'assistenza del
Segretario Comunale dott. PAOLO D'ANELLO.....

IL "COMMISSARIO AD ACTA"

Dott. Manlio PALANGE ha assunto la presente deliberazione:


- Visto il decreto dell'Assessore regionale alle Politiche per lo Sviluppo n° 235 del 17 maggio 2001, con il quale il sottoscritto dirigente regionale viene nominato "commissario ad acta", ai sensi del 2° comma-art.3-della Legge Regionale n°. 33/1999, al fine di dare esecuzione a quanto previsto dalla stessa legge regionale n°33/99 in materia di adeguamento degli strumenti urbanistici specificatamente in materia di medie e grandi strutture di vendita ed attività commerciali ed artigianali nei centri storici;
- Visto lo strumento urbanistico del Comune di..... SEPINO.....;
- Sentita l'amministrazione comunale nella persona del Sindaco pro-tempore e fatte proprie le osservazioni e gli orientamenti da questi espressi;
- Sentiti i Responsabili dei servizi interessati in ordine agli aspetti procedurali inerenti il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi della media e grande distribuzione;
- Dato atto che con nota n° 4132 del 20 giugno 2001 sono state consultate le associazioni dei consumatori e degli esercenti il commercio maggiormente rappresentative in ambito provinciale, mediante illustrazione dei criteri che vengono adottati nella redazione dei piani di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;
- Constatato che, sebbene richieste, le organizzazioni in parola non hanno dato risposta;
- Ritenuto di dover pertanto approvare l'adeguamento del PDF del Comune di..... SEPINO..... alla Legge Regionale n° 33/99, dando atto che può procedersi così come stabilito dall'art.4 della stessa legge, non essendo state apportate variazioni urbanistiche;
- Dato atto che il regolamento del procedimento amministrativo per l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento e il trasferimento delle medie e grandi strutture di vendita prevede la contestualità dell'emanazione dell'autorizzazione all'apertura e del titolo edilizio ai sensi del 6° comma-art.3 della legge regionale n°33/99;

DELIBERA

- di approvare gli allegati A) e B) al presente atto denominati rispettivamente "Piano di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita" e "Regolamento e procedimento amministrativo per l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento delle medie e grandi strutture di vendita";
- di demandare alle strutture comunali i successivi adempimenti.


Il Segretario Comunale

.....



Il Commissario ad acta

Dott. Manlio PALANGE



Allegato "A"



PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE MEDIE E GRANDI
STRUTTURE DI VENDITA E STANDARD URBANISTICI
DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO SU
AREE PRIVATE IN SEDE FISSA (artt. 3 e ss. Legge
Regione Molise 27 settembre 1999, n. 33).

LOCALIZZAZIONE DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Nel territorio del comune di Sepino è consentita la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita – così come definite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 - secondo la tabella seguente:

Zona urbanistica <small>Articolo 2 Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n° 1444</small>	MSV	GSV
Zona U1 (Centro urbano completamento- da Via Colle fino a Via delle Carceri)	Ammissibili fino a 600 mq. di SV con le deroghe di cui all'art.5 della L.R. n. 33/99	-
Zona U2 (centro urbano completamento)	Ammissibili fino a 600 mq. di SV con le deroghe di cui all'art.5 della L.R. n. 33/99	-
Zona E1/E2/E3/E4 (espansione semi intensiva)	Ammissibili fino a 600 mq. di SV con le deroghe di cui all'art.5 della L.R. n. 33/99	-
Zona S (aree di servizio/con esclusione zona Macchie)	Ammissibili fino a 600 mq. di SV con le deroghe di cui all'art.5 della L.R. n. 33/99	Ammissibili (con i limiti previsti dall'art. 6, comma 5. della L.R. n. 33/99)
Zona I (Industriale)	Ammissibili fino a 600 mq. di SV con le deroghe di cui all'art.5 della L.R. n. 33/99	Ammissibili (con i limiti previsti dall'art. 6, comma 5. della L.R. n. 33/99)

Legenda: SV = superficie di vendita; MSV = media struttura di vendita (da 151 mq. fino a 1.500 mq.); GSV = grande struttura di vendita (oltre 1.500 mq.).

Ogni operazione di trasformazione fisica del territorio ovvero delle strutture edilizie deve avvenire nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche del P.D.F. vigente conformemente alle dotazioni volumetriche previste, nei limiti di altezza e distanza tra fabbricati consentiti nonché nei limiti di densità edilizia ammessi e nell'osservanza dei rapporti massimi tra spazi riservati agli insediamenti residenziali e spazi riservati ad altre destinazioni.

Nelle zone urbanisticamente omogenee ove non sono previste dal P.D.F. attività di tipo commerciale sono ammissibili solo quelle a servizio delle strutture con funzioni specifiche; all'interno di tali strutture possono trovare allocazione attività commerciali di superficie complessiva edificata non superiore a quella della struttura principale e, comunque, non superiore a 150 mq. (comprensiva di superficie di vendita e servizi).

DOTAZIONE DI PARCHEGGI PERTINENZIALI PER LA CLIENTELA.

Le Medie Strutture di Vendita – di seguito MSV - e le Grandi Strutture di Vendita – di seguito GSV - devono osservare valori minimi di dotazione di parcheggi pertinenziali riservati alla clientela.

Per gli esercizi di vicinato non sono, invece, richiesti Standard minimi di parcheggi; tuttavia nei casi di nuove costruzioni occorre il rispetto degli *standard* di cui all'art. 5 comma 1 – p. n° 2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Di conseguenza per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento – di seguito SLP – deve corrispondere la quantità minima – escluse le sedi viarie – di 40 mq. di spazi destinati a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

I parcheggi pertinenziali riservati alla clientela devono essere localizzati in aree contigue alla struttura di vendita, ovvero ad essa collegate con un percorso pedonale senza barriere architettoniche e senza interferenze con la viabilità esterna veicolare.

I valori di soglia sono differenziati in funzione di:

1. Settore merceologico della struttura di vendita, distinguendo:

- | | |
|----|----------------|
| A. | alimentare |
| B. | non alimentare |

2. Caratteristiche dimensionali della struttura di vendita, definite in funzione della superficie di vendita (SV) distinta in 6 fasce:

- | | |
|----|----------------------|
| A. | da 151 a 300 mq. |
| B. | da 301 mq. a 600 mq. |
| C. | da 601 a 800 mq. |
| D. | da 801 a 1.200 mq. |
| E. | da 1.201 a 1.500 mq. |
| F. | oltre 1.500 mq. |

3. Regime urbanistico dell'area di insediamento della struttura di vendita, distinguendo ai sensi del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n° 1444, le zone omogenee:

- | | |
|--------------|--|
| U1. | Centro urbano completamento da Via Colle a Via delle Carceri |
| U2. | Centro urbano completamento |
| E1/E2/E3/E4. | Espansione semintensiva |
| S. | aree di servizio/con esclusione zone Via Giardini e Macchie |
| I. | Industriale |

Nelle tabelle 1 e 2 sono riportate, per ciascuno degli incroci possibili tra le classificazioni sopra specificate (settore merceologico, fascia di superficie di vendita, regime urbanistico dell'area), le relazioni che identificano le dotazioni minime di posti auto e di superficie dell'area destinata a parcheggio per la clientela.

Tabella 1
Posti auto e superficie di parcheggio minimi richiesti in base alla superficie di vendita SV

Esercizi alimentari e misti	Da 151 a 300 mq.	Da 301 a 600mq.	Da 601 a 800 mq.	Da 801 a 1200 mq.	Da 1201 a 1500 mq.	Oltre 1500 mq.
ZONA U1		10 180 mq	25 500 mq	50 750 mq	80 1500 mq	
ZONA U2		10 180 mq	25 500 mq	50 750 mq	80 1500 mq	
ZONA E1/E2/E3/E4		10 180 mq	25 500 mq	50 750 mq	80 1500 mq	
ZONA S		10 180 mq	25 500 mq	50 750 mq	80 1500 mq	100+ 1 posto ogni 50mq in + SP=2SV
ZONA I	5 120 mq	10 250 mq	25 500 mq	50 750 mq	80 1500 mq	100+ 1 posto ogni 50mq in + SP=2SV

Legenda: SP = superficie parcheggi; SV = superficie di vendita.

Tabella 2**Posti auto e superficie di parcheggio minimi richiesti in base alla superficie di vendita SV**

Esercizi non alimentari	Da 151 a 300 mq.	Da 301 a 600mq.	Da 601 a 800 mq.	Da 801 a 1200 mq.	Da 1201 a 1500 mq.	Oltre 1500 mq.
ZONA U1		10 180 mq	15 500 mq	20 750 mq	30 1000 mq	
ZONA U2		10 180 mq	15 500 mq	20 750 mq	30 1000 mq	
ZONA E1/E2/E3/E4		10 180 mq	15 500 mq	20 750 mq	30 1000 mq	
ZONA S		10 180 mq	15 500 mq	20 750 mq	30 1000 mq	40+ 1 ogni 100 mq di SV in più SP=SV
ZONA I	5 120 mq	10 250 mq	15 500 mq	20 750 mq	30 1000 mq	40+ 1 ogni 100 mq di SV in più SP=SV

L'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede o l'ampliamento della superficie di vendita di una struttura di vendita o di modifica del settore merceologico, è subordinata al rispetto degli *standard*, ossia delle relazioni riportate nelle tabelle.

In particolare - per quanto attiene agli ampliamenti di superficie di vendita - i parametri riferiti alle quote di parcheggio si applicano per l'intero esercizio e il calcolo va effettuato rimodulando i parametri sulla superficie complessiva comprensiva degli ampliamenti.

Restano esclusi da tale disposizione gli ampliamenti di superficie di vendita non superiori al 20% di quella originaria, sempre che gli esercizi commerciali richiedenti l'ampliamento siano già dotati delle superfici di parcheggio minime previste dalle tabelle 1 e 2; tali ampliamenti che possono essere concessi una sola volta e non danno luogo alla rimodulazione dei limiti previsti dal presente piano.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA

Per la progettazione dei parcheggi per interventi che superano i 1.500 mq. di superficie di vendita devono essere rispettati i seguenti requisiti:

a) organizzazione:

- differenziazione tra le varie aree di parcheggio (utenti, personale, servizio, carico e scarico merci);
- rispetto delle norme di sicurezza di cui al D.M. 1.2.1985 (autorimesse interrato);
- assenza di barriere architettoniche e posti riservati a portatori di handicap nella misura di un posto auto ogni 50 (o frazioni di 50) posti auto complessivi
- spazi appositi per mezzi di servizio e/o soccorso;
- tecniche per la riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico (barriere, segnalazione del posto libero più vicino, trattamento dell'aria in uscita da autorimesse chiuse, ecc.);
- delimitazione dei posti macchina con apposita segnalazione orizzontale;
- depositi carrelli localizzati tra i posti macchina rapidamente raggiungibili;
- transito di veicoli distante dall'edificio, e in particolare dall'accesso dell'edificio stesso;
- pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti di resistenza e durata privilegiando soluzioni permeabili;
- pavimentazione con materiali antisdrucchiolevoli;
- sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
- illuminazione a spettro ampio;
- sistemi per la raccolta dei rifiuti;
- percorsi pedonali protetti;
- fermate protette per i mezzi pubblici;
- posteggi per veicoli a due ruote;

Dovranno essere previsti 1 posto auto per disabili in parcheggi fino a 50 posti auto complessivi, 2 posti auto per disabili in parcheggi da 51 a 100 posti complessivi, etc.. Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture dei disabili deve avere dimensioni tali da consentire il movimento del disabile anche nelle fasi di trasferimento e deve essere evidenziato mediante apposite segnaletiche orizzontali e verticali:

b) gestione:

- obbligatorietà della manutenzione, pulizia, agibilità ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche;
- custodia anche parziale del parcheggio;
- personale addetto specificatamente a mansioni di controllo, direzione, ricezione o manutenzione dell'area.

**DOTAZIONE DI AREA DI SOSTA E DI MOVIMENTAZIONE DEI VEICOLI ADIBITI AL
RIFORNIMENTO DELLE MERCI, AD USO ESCLUSIVO DELL'ESERCIZIO
COMMERCIALE.**

Al fine di minimizzare le interferenze con la circolazione, ogni MSV (escluse quelle aventi la SV < di 300 mq.) o GSV deve essere dotata di area di sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci - di seguito SPmov.

Al fine del calcolo di SPmov va osservata la seguente relazione:

$$SPmov \geq 0,20 \times SV$$

Tale relazione ha, tuttavia, carattere indicativo ed eventuali altre soluzioni tecniche possono essere valutate nella fase dell'istruttoria del progetto edilizio; in tal caso il responsabile del procedimento attesta - con propria relazione - la congruità delle soluzioni proposte.

Di norma la SPmov deve essere contigua all'esercizio commerciale ed essere adibita ad uso esclusivo per la sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento dell'esercizio commerciale.

L'accesso all'area di sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci dalla viabilità pubblica deve essere idoneo alla manovra dei veicoli adibiti al trasporto delle merci.

Per esercizi con SV oltre 1.500 mq. è richiesta la separazione degli accessi veicolari al parcheggio riservato alla clientela ed all'area di sosta e movimentazione dei veicoli commerciali.

Per gli esercizi con SV oltre 800 mq. è consentito l'utilizzo (a fini della sosta e movimentazione dei veicoli adibiti al rifornimento delle merci) dell'area destinata a parcheggio pertinenziale per la clientela; contestualmente è richiesto un incremento della dotazione di spazi destinati a parcheggio per la clientela.

Restano esclusi da tale disposizione gli ampliamenti di SV, relativi alle sole medie strutture, non superiori al 20% di quella originaria, sempre che gli esercizi commerciali richiedenti l'ampliamento siano già dotati degli standard minimi di SPmov; tali ampliamenti che possono essere concessi una sola volta, non danno luogo alla rimodulazione degli standard previsti dal presente piano di localizzazione.

DOTAZIONE DI SPAZI DESTINATI AD ATTIVITÀ COLLETTIVE E/O A VERDE PUBBLICO.

Ogni MSV (escluse quelle aventi SV < di 300 mq.) e GSV deve dotarsi di *standard* minimi di spazi riservati ad attività collettive e/o a verde pubblico – di seguito SVP - secondo la seguente relazione:

$$SVP = 0,20 \times SV$$

Gli spazi minimi riportati si riferiscono ad attività commerciali all'interno di edifici già realizzati; nei casi di nuove costruzioni occorre invece il rispetto degli standard di cui all'art. 5 comma 1 - p. n° 2 del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Di conseguenza per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento – di seguito SLP – deve corrispondere la quantità minima – escluse le sedi viarie – di 40 mq. di spazi destinati a verde pubblico e/o ad attività collettive.

La sistemazione ambientale delle aree verdi deve prioritariamente avvenire con specie locali; occorre, inoltre, un'adeguata presenza di panchine e spazi per la sosta dei pedoni nonché di attrezzature per il gioco dei bambini. La parte residuale deve avere una sistemazione a prato con andamento non pianeggiante (dune prative con arbusti) ovvero deve prevedere la presenza di verde alberato.

Le superfici carrabili e quelle pavimentate in genere devono essere limitate a quelle strettamente necessarie per disimpegnare gli accessi, per gli approvvigionamenti e il parcheggio degli utenti e dei dipendenti.

Al rispetto dei criteri suindicati è subordinata l'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede o l'ampliamento della superficie di vendita di una struttura di vendita o di modifica del settore merceologico; in particolare - per quanto attiene agli ampliamenti di superficie di vendita - gli *standard* connessi all'assetto del territorio si applicano per l'intero esercizio e il calcolo va effettuato rimodulando i parametri sulla superficie complessiva comprensiva degli ampliamenti.

Restano esclusi da tale disposizione gli ampliamenti di superficie di vendita – relativi alle sole medie strutture di vendita - non superiori al 20% di quella originaria, sempre che gli esercizi commerciali richiedenti l'ampliamento siano già dotati della SVP minima richiesta; tali ampliamenti – che possono essere concessi una sola volta - non danno luogo alla rimodulazione degli *standard* previsti dal presente provvedimento.

CRITERI DI REALIZZAZIONE DEI RACCORDI VIARI

Medie strutture di vendita:

- a) il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale; nello specifico la segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione del percorso di accesso veicolare al parcheggio;
- b) il raccordo fra parcheggio e viabilità deve essere preferibilmente costituito da almeno due varchi a senso unico, separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro; in particolare l'entrata e l'uscita devono essere tra loro distanti, anche quando insistono sullo stesso tratto viario.

Grandi strutture di vendita:

- a) devono essere garantite tutte le condizioni previste per le medie strutture di vendita;
- b) il raccordo fra il parcheggio destinato ai clienti e la viabilità pubblica o comunque di accesso, deve essere indipendente e separato da ogni altro accesso, in particolare il raccordo deve essere indipendente da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico - scarico merci e accessi riservati ai pedoni;
- c) deve essere determinato il flusso veicolare di picco, il cui calcolo é effettuato sul numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto delle quote di utenti prevedibili non motorizzati, considerando un tempo medio di permanenza, sulla base di dati recenti, rilevati in analoghe strutture esistenti;
- d) i collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica devono essere previsti, per entrambi i sensi di marcia, almeno nella misura di uno ogni 10.000 mq. di superficie di parcheggio;
- e) tra le corsie di accesso e uscita dalla viabilità pubblica ai parcheggi non devono esservi interferenze che comportino l'attraversamento dei flussi di traffico;
- f) lunghezza di accessi e uscite veicolari dalle aree di parcheggio, prima dello sbocco su strade di primaria importanza, non inferiore a 15 m. per ogni 60 posti auto (solo per parcheggi pari o superiori a 10.000 mq. di superficie).

ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI NEI CENTRI STORICI ED INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI INTERESSE ARTISTICO STORICO E NATURALE

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 33/99 e del 4° comma dell'articolo 3 della stessa legge, con separati e successivi atti, il Comune:

- a- prevede, ove di sua competenza, adeguate opere d'urbanizzazione, nonché misure concernenti la realizzazione di parcheggi;
- b- predispone soluzioni di mobilità atte a facilitare l'accesso e la circolazione pedonale;
- c- individua le aree da destinare alla localizzazione di mostre-mercato di prodotti artistici, artigianali e d'interesse culturale, collezionistico e amatoriale e di fiori e piante;
- d- predispone interventi di arredo urbano e promuove il centro storico quale luogo d'incontro e di aggregazione sociale;
- e- determina la quota del contributo del "costo di costruzione", nel centro storico, tenuto riguardo delle finalità dell'articolo 8 della L.R. n. 33/99;
- f- individua le aree di interesse storico artistico e naturalistico determinando per queste e per il centro storico (zona A) adeguati vincoli inerenti gli elementi di decoro e di arredo urbano cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali e gli interventi pubblici e privati;
- g- consente, per gli esercizi di vicinato del centro storico l'apertura domenicale, festiva, infrasettimanale e notturna in deroga alle disposizioni generali;

Allegato "B"

**REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
PER L'APERTURA, L'AMPLIAMENTO E IL TRASFERIMENTO
DELLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA (articolo 3
comma 6 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33).**

INDICE

CAPO I

(DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE)

Articolo 1.....	3
-----------------	---

CAPO II

(MEDIE STRUTTURE DI VENDITA)

Articolo 2	3
Articolo 3	4
Articolo 4	4
Articolo 5	4
Articolo 6	5

CAPO III

(GRANDI STRUTTURE DI VENDITA)

Articolo 7	6
Articolo 8	7
Articolo 9	7
Articolo 10	8
Articolo 11	8
Articolo 12.....	8

CAPO IV

(NORME FINALI E TRANSITORIE)

Articolo 13.....	9
Articolo 14.....	9

CAPO I

(Definizioni ed ambito di applicazione)

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi di apertura, ampliamento, accorpamento e trasferimento di sede e di titolarità delle medie e grandi strutture di vendita nell'ambito del territorio del comune di Sepino.
3. L'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento merceologico o di superficie, l'accorpamento, il trasferimento delle medie e grandi strutture di vendita è rilasciata contestualmente al titolo edilizio ove questo non sia già esistente.

CAPO II

(Medie Strutture di Vendita)

Articolo 2

1. La domanda per il rilascio di una autorizzazione commerciale per l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento o il trasferimento di sede di una media struttura di vendita deve essere presentata (utilizzando l'apposita modulistica definita dalla Conferenza unificata Stato Regioni ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114) al protocollo generale del Comune.
2. L'istanza deve essere diretta al responsabile del servizio commercio (di seguito responsabile competente) il quale, entro 15 giorni dall'acquisizione al protocollo generale, procede agli adempimenti di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, trasmette copia degli atti al responsabile dell'ufficio tecnico e dà notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza mediante affissione all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi.
3. La domanda deve essere corredata da:
 - a) relazione illustrativa contenente gli elementi idonei a consentire la valutazione della conformità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
 - b) pianta planimetrica dell'intervento con indicazione della destinazione d'uso dei locali, delle superfici di vendita e di quelle a parcheggio, delle aree libere, degli accessi e dei percorsi veicolari.
4. Qualora l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento o il trasferimento di una media struttura di vendita richieda il rilascio di titolo edilizio non subordinato ad autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, occorre presentare una domanda contenente la richiesta del titolo edilizio necessario, corredata dalla documentazione prescritta dal vigente regolamento edilizio.

5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di autocertificazioni e di dichiarazione sostitutive di atto di notorietà dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
6. Nel caso di documentazione incompleta o irregolare il responsabile competente richiede le necessarie integrazioni; tale richiesta interrompe il decorso del termine, di cui al comma 7 del presente articolo, il quale riprende a decorrere solo dopo l'acquisizione delle integrazioni richieste.
7. Quando, in sede di esame della domanda, il responsabile competente, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, ravvisi la falsità di una delle autocertificazioni, trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
8. Decorsi 90 giorni dalla data dell'acquisizione della domanda di autorizzazione commerciale al protocollo generale del Comune senza che sia stato emesso e prontamente comunicato il provvedimento di diniego, l'istanza s'intende accolta.

Articolo 3

1. Nelle ipotesi di istanze volte al conseguimento di autorizzazioni commerciali unitamente al rilascio di autorizzazioni o nulla osta, in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, il procedimento amministrativo ha inizio con l'acquisizione al protocollo generale del Comune.
2. Il responsabile indice una conferenza di servizi invitando i rappresentanti delle amministrazioni competenti in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico.
3. La conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n° 241.

Articolo 4

1. Verificata la conformità dell'istanza alle disposizioni di legge ed ai parametri di insediabilità e localizzabilità elaborati dal comune ai sensi dell'articolo 3 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33, il responsabile competente - previa redazione da parte del responsabile del procedimento di una relazione attestante la conformità ai suindicati parametri - rilascia l'autorizzazione o comunica il diniego motivato.
2. L'autorizzazione indica:
 - a. la titolarità del provvedimento;
 - b. l'ubicazione specifica dell'esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;
 - c. la superficie dei parcheggi nonché anche le altre componenti delle superfici commerciali.
3. L'inosservanza di eventuali prescrizioni previste nell'autorizzazione comporta la sospensione dell'autorizzazione stessa sino al ripristino di quanto autorizzato.

Articolo 5

1. Le medie strutture di vendita devono essere attivate, per almeno i due terzi della superficie autorizzata, entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

2. Nei casi di comprovata necessità, per ritardi comunque non imputabili al richiedente, il Responsabile competente può concedere una sola proroga fino ad un massimo di sei mesi.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al Responsabile competente nel termine di trenta giorni precedenti la data di scadenza del termine di attivazione.
4. In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, il responsabile del servizio dispone la revoca dell'atto autorizzatorio.

Articolo 6

- 
1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto alla sola comunicazione al comune e comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
 2. La comunicazione di subingresso é presentata, pena la decadenza, entro sei mesi dalla morte del titolare o entro 30 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
 3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
 4. Nel caso di rinuncia di uno o più eredi, essa deve risultare da atto scritto nelle forme prescritte dalla legge.
 5. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatarî dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 entro sei mesi dalla reintestazione.

CAPO III

(Grandi Strutture di Vendita)

Articolo 7

1. La domanda per il rilascio di una autorizzazione commerciale per l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento o il trasferimento di una grande struttura di vendita deve essere presentata, utilizzando l'apposita modulistica definita dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114, al protocollo generale del Comune.
2. L'istanza deve essere diretta al Responsabile del servizio competente in materia di commercio, il quale, entro 15 giorni dall'acquisizione al protocollo generale del comune, procede agli adempimenti di cui all'articolo 12 comma 3 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33 e agli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241, trasmette copia degli atti al responsabile dell'ufficio tecnico e dà notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza mediante affissione sull'albo pretorio per 10 giorni consecutivi.
3. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prescritta dall'articolo 12 comma 1 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33 nonché da:
 - a) relazione tecnico - economica sull'iniziativa proposta, contenente le previsioni occupazionali per la nuova struttura e una valutazione dell'impatto sulla rete di vendita e, sulla viabilità nell'area di presunta attrazione, tenendo conto della popolazione residente e fluttuante;
 - b) studio della viabilità dell'area, corredata da un'analisi di dettaglio dei nodi, con verifica funzionale degli stessi per un'adeguata organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interessata in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei previsti livelli di servizio, ai sensi delle norme tecniche del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
 - c) simulazione dei prevedibili flussi generati/attratti nelle ore di punta dalle strutture commerciali, al fine di verificare la compatibilità degli stessi con le densità veicolari ordinarie sulla viabilità esistente e l'efficacia delle soluzioni proposte.
4. Entro e non oltre 30 giorni dall'acquisizione dell'istanza al protocollo generale del comune, il responsabile del servizio competente indice la conferenza di servizi prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 fissandone la data di svolgimento per un giorno non antecedente il trentesimo giorno successivo a quello d'indizione.
5. Qualora l'apertura, l'ampliamento, l'accorpamento o il trasferimento di una grande struttura di vendita richieda il rilascio di titolo edilizio non subordinato ad autorizzazioni o nulla osta in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, occorre, altresì, presentare contestualmente una domanda contenente la richiesta del titolo edilizio necessario, corredata dalla documentazione prescritta dal vigente regolamento edilizio.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di autocertificazioni e di dichiarazione sostitutive di atto di notorietà dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
7. Nel caso di documentazione incompleta o irregolare il Responsabile competente richiede le necessarie integrazioni; tale richiesta interrompe il decorso del termine di

cui al comma 4 del presente articolo il quale riprende a decorrere solo dopo l'acquisizione delle integrazioni richieste.

8. Quando, in sede di esame della domanda, il Responsabile competente, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od integrazioni, ravvisi la falsità di una delle autocertificazioni, trasmette immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
9. Contestualmente all'indizione della conferenza di servizi, il Responsabile competente trasmette a tutti i soggetti convocati copia della documentazione prodotta dal richiedente unitamente ad una propria relazione attestante la conformità ai parametri di insediabilità e localizzabilità elaborati dal Comune ai sensi dell'articolo 3 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33, nonché, se necessaria, relazione dell'ufficio tecnico e/o parere della commissione edilizia.
10. Decorsi 120 giorni dalla data dell'atto di convocazione della conferenza di servizi, la domanda s'intende accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

Articolo 8

1. Nelle ipotesi di istanze volte al conseguimento di autorizzazioni commerciali unitamente al rilascio di autorizzazioni o nulla osta, in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, il procedimento amministrativo ha inizio con l'acquisizione al protocollo generale del Comune.
1. Il dirigente Responsabile del servizio procede ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento invitando alla conferenza di servizi anche i rappresentanti delle amministrazioni competenti in materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico.

Articolo 9

1. La conferenza di servizi, all'inizio della prima seduta, assume - a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto - le determinazioni relative all'organizzazione dei lavori ed all'accertamento della legittimazione dei rappresentanti delle amministrazioni partecipanti.
2. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi, anche collegiali, istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di propria competenza.
3. Alla conferenza di servizi partecipano con diritto di voto un rappresentante della Regione Molise, uno della Provincia ed il Responsabile competente del Comune; partecipano, inoltre, con funzioni consultive e senza diritto di voto i soggetti indicati dall'articolo 12 comma 5 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33; le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario dipendente del comune con qualifica non inferiore alla posizione D del CCNL comparto Regioni - Enti Locali del 31.03.1999.
4. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente invitata, non vi abbia partecipato o vi abbia partecipato con un rappresentante privo della competenza ad esprimerne la volontà.
5. Le amministrazioni preposte alla tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale, naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico,

eventualmente invitate ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, si pronunciano in merito all'interesse da ciascuna tutelato.

6. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti l'istanza, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, il termine di cui all'art. 7 comma 9 del presente regolamento è sospeso sino alla ricezione degli elementi richiesti.
7. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza.
8. Per quanto non diversamente disciplinato dall'articolo 12 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33, dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 e dal presente regolamento, la conferenza di servizi si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n° 241.

Articolo 10

1. Acquisite le determinazioni della conferenza di servizi, il Responsabile competente rilascia contestualmente l'autorizzazione commerciale e l'eventuale titolo edilizio o comunica il diniego motivato entro i dieci giorni successivi.
2. L'autorizzazione indica:
 - a. la titolarità del provvedimento;
 - b. l'ubicazione specifica dell'esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;
 - c. per i centri commerciali la superficie di vendita va indicata complessivamente con articolazioni per tipologie dimensionali e numero dei relativi esercizi;
 - d. la superficie dei parcheggi nonché anche le altre componenti delle superfici commerciali.
3. L'inosservanza di eventuali prescrizioni previste nell'autorizzazione comporta la sospensione dell'autorizzazione stessa sino al ripristino di quanto autorizzato.

Articolo 11

1. Le grandi strutture di vendita devono essere attivate, per almeno i due terzi della superficie autorizzata, entro due anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. Nei casi di comprovata necessità, per ritardi comunque non imputabili al richiedente, il Responsabile competente può concedere una sola proroga fino ad un massimo di un anno.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al Comune antecedentemente ai sessanta giorni precedenti la data di scadenza del termine di attivazione.
4. In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, il Responsabile competente dispone la revoca dell'atto autorizzatorio.

Articolo 12

1. Il trasferimento della gestione e dello titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.

2. La comunicazione di subingresso é presentata, pena la decadenza, entro sei mesi dalla morte del titolare o entro 30 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114.
4. Nel caso di rinuncia di uno o più eredi, essa deve risultare da atto scritto nelle forme prescritte dalla legge.
5. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatarî dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 entro sei mesi dalla reintestazione.

CAPO IV

(Norme finali e transitorie)

Articolo 13

1. Tutti gli esercizi di vendita già assentiti secondo le previgenti norme, aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 sono qualificati medie strutture di vendita.
2. Tutti gli esercizi di vendita già assentiti secondo le previgenti norme, aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 sono qualificate grandi strutture di vendita.
3. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti può affidare la gestione di uno o più di essi, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114, dandone immediata comunicazione al Comune.
4. Il titolare, qualora non abbia provveduto a tale comunicazione, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2208 del codice civile.

Articolo 14

1. La competenza alla ricezione, all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni, di cui al presente regolamento, sarà del Responsabile dello sportello unico, previsto dal decreto legislativo n. 112/98 e dal D.P.R. 447/98, a decorrere dalla data della sua attivazione.

Note

Nota all'art. 1

Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 è il seguente:

Art. 4.

Definizioni e ambito di applicazione del decreto

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

h) per forme speciali di vendita al dettaglio:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.

2. Il presente decreto non si applica:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;

c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;

d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni;

e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32;

f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di eratico, di fungatico e di diritti similari;

h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Note all'art. 2

Il testo dell'art. 10 comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 è il seguente:

Art. 10

(Disposizioni particolari)

(...)

5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stesso scopo i dati relativi al settore merceologico e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tali dati sono messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale di cui al predetto articolo 6.

Il testo degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n° 241 è il seguente:

Art. 7.

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 8.

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Nota all'art. 3

Il testo degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n° 241 è il seguente:

Art. 14.

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
 - 2 bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.
 - 2 ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione

delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3.bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4.bis La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

Art. 14-bis.

1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i rappresentanti delle province.

Art. 14-ter

1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.

2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del ministero dei lavori pubblici.

Art. 14-quater

1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Nota all'art. 4:

Il testo dell'art. 3 comma 1 della legge Regione Molise 27 settembre 1999, n° 33 è il seguente:

Art. 3

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n° 114/98:

- a) (...)
- b) provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici ed i propri regolamenti di polizia locale alle disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, del decreto legislativo n° 114/98.

Note all'art. 6

Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 è il seguente:

Art. 5.

Requisiti di accesso all'attività

1. Ai sensi del presente decreto l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
- c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.

7. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.

8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

9. Le regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.

11. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso.

Il testo dell'art. 1105 del codice civile è il seguente:

Art. 1105

1. Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune.
2. per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
3. (...)
4. (...)

Nota all'art. 7

Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114 è il seguente:

Art. 9.

Grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
 - b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
 - c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.

5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.

Nota all'art. 13

Il testo dell'art. 2208 del codice civile è il seguente:

Art. 2208

1. L'istitutore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'istitutore, che siano pertinenti all'impresa cui è preposto.

Il sottoscritto, certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 25-09-2001 e che da tale data e sino al 10-10-2001 vi è rimasta affissa.

Contro la stessa non sono stati prodotti reclami.

IL MESSO COMUNALE

.....
.....

..... SEPINO li 11-10-2001

REGIONE MOLISE

COMITATO DI CONTROLLO

Sezione per gli atti dei Comuni della Provincia di

..... CAMPORASSO

n.° prot. 1805/1518 del 8-10-2001

NELLA SEDUTA DELL' 8-10-2001 NON RILEVA JURI DI LEGITTIMITA' CAMPORASSO, li 3-10-2001

Il Presidente

..... F.TO. AVV. P. SARASLLA

P.C.E.

CAMPORASSO, li 8-10-2001

IL VICE SEGRETARIO
RAG. FRANCESCO ANTONICCHIA

P.C.E. AGLI ESTREMI DEL CO. DI CO.
IL SEGRETARIO CAPO
dr. Paolo D'Anello

